

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 17 del Registro	Oggetto:IMPOSTA COMUNALE I.U.C. - PRESA D'ATTO CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)
Data 11-06-2016	ANNO 2016

L'anno duemilasedici, il giorno undici del mese di giugno alle ore 10:40 in una sala della sede comunale utilizzata come sala consiliare del Comune suddetto.

Alla Prima convocazione Ordinaria di oggi, partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

DE FEBIS ENZINO	P	DI PIETRO ENRICO TIZIANO	A
D'ORAZIO LUCANTONIO	P	DI GIACOBBE MARCO	P
D'OSTILIO LUIGI	P	CRESCIA MARINA	P
PALUSCI GIUSEPPE	P	PIERANNUNZIO MANOLO	P
MODESTI CLAUDIO	P	DEGNITTI DOMENICO	P
DI ROCCO CLAUDIO	P		

PRESENTI	ASSENTI
N° 10	N° 1

Risultato legale il numero degli intervenuti,
assume la Presidenza il Sig. :D'OSTILIO LUIGI

Partecipa il Segretario GREGORI PAOLA.

Vengono nominati scrutatori i sigg.

PALUSCI GIUSEPPE
DI ROCCO CLAUDIO
DEGNITTI DOMENICO

La seduta è pubblica.

Riferisce sull'argomento il Vice Sindaco, illustrando le aliquote applicate.

Il cons. Degnitti chiede spiegazioni sulle detrazioni ed il Vice Sindaco fornisce i chiarimenti richiesti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICORDATO che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'Imposta Municipale Unica (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni.

RICORDATO che la TASI:

- è destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

VISTO, inoltre, il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 convertito con Legge del 2 maggio 2014, n. 68 con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI per quanto riguarda:

- a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;
- b) la fissazione per legge delle scadenze di versamento della TASI, coincidenti con quelle dell'IMU (16 giugno e 16 dicembre);
- c) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.Lgs. n. 504/1992;
- d) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU.

RICHIAMATI i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 (conv. in legge n. 68/2014) e dall'articolo 1, comma 679, della Legge n. 190/2014 i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

ATTESO che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Per gli stessi anni il 2014 e 2015, i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente o inferiore a quello dell'IMU;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683).

RICHIAMATO l'art. 9-bis, comma 2, decreto legge n. 47/2014, conv. in legge n. 80/2014 il quale prevede che dal 1° gennaio 2015 è ridotta al 33,33% la TASI dovuta dai cittadini italiani residenti all'estero, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, limitatamente ad una unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, non ceduta in locazione o in comodato.

RICHIAMATA, inoltre la Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) che prevede l'abolizione definitiva della TASI sugli immobili adibiti ad abitazione principale ammesso che non rientrino nelle categorie di lusso oppure si tratti di castelli;

VISTI:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*.

RICHIAMATO altresì l'art. 1, comma 26 della legge n. 208 del 28.12.2015 il quale stabilisce che per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli applicabili per l'anno 2016, ad eccezione della TARI, delle entrate non tributarie e gli enti locali che deliberano il predissesto ovvero il dissesto;

VISTO il Dm Interno 01 marzo 2016 il quale ha differito al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

RICHIAMATO, infine, l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

VISTE:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale.

DATO ATTO che questo Comune, per l'anno di imposta 2014, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 in data 08.09.2014 ha fissato le aliquote della TASI per l'anno 2014 e che le stesse sono state riconfermate anche per l'anno 2015;

RITENUTO OPPORTUNO di prendere atto della riconferma anche per l'anno 2016 delle aliquote in vigore per gli anni 2014 e 2015 e delle novità riportate nella legge di stabilità 2016;

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali.

VISTI i pareri espressi dai Responsabili di servizio, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. 267/00.

RICHIAMATA la legge di stabilità 2016 approvata con provvedimento n. 208 del 28 dicembre 2016;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Crescia, Pierannunzio, Degnitti)

DELIBERA

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto e qui di seguito si intendono integralmente riportate per costituirne motivazione ai sensi dell'art.3 della legge 241/90;
2. Prendere atto della riconferma, per l'anno 2016, delle aliquote in vigore nell'anno 2015;
3. Di dare atto che le aliquote e le detrazioni applicate nell'anno 2016 sono quelle riportate nel prospetto che segue:

Tipologia	Aliquote
Abitazione principale e relative pertinenze non di lusso (cat. da A/2 ad A/7)	Esente
Abitazione principale e relative pertinenze di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9)	1,00 per mille
Altri immobili ed aree fabbricabili	1,00 per mille
Beni merce	Esente
Fabbricati rurali strumentali e beni merce	Esenti

4. Di non applicare le detrazioni TASI per l'abitazione principale;
5. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;

Infine il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere, con voti favorevoli n. 7, contrari n. 3 (Crescia, Pierannunzio, Degnitti)

D E L I B E R A

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. N. 267/2000.

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 26-05-2016

Il Responsabile del servizio interessato
Massimi Giuseppe

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' contabile**

Data: 26-05-2016

Il Responsabile del servizio finanziario
Massimi Giuseppe

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

IL PRESIDENTE
D'OSTILIO LUIGI

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il 27-07-2016 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs n° 267 del 18.8.2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione, il giorno _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE
GREGORI PAOLA

Bisenti 27-07-2016

PROT. N°